



Piazza Solferino, 9, 10121 Torino

tel.011- 18838409

info@liceosavoia.it didattica@liceosavoia.it
presidenza@liceosavoia.it www.liceosavoia.it

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO – SOCIALE

Scuola Paritaria D.M. Prot. N. 7852 del 30.06.2021

- Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Reg. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018, per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie
- Regolamento scolastico
- Regolamento antifumo
- Regolamento applicativo limiti delle assenze

INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Reg. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018, per il trattamento dei dati personali degli ALUNNI E DELLE FAMIGLIE

Gentile Signore/a, Ai sensi ed agli effetti del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel seguito indicato sinteticamente come Codice) e del Regolamento Europeo 679/2016 (nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento),e del Dlgs 101/2018 la informiamo in merito al trattamento dei dati personali degli studenti di questa istituzione scolastica previsto dalla vigente normativa.

Come e perché l’istituzione scolastica raccoglie e tratta i vostri dati personali

Il Liceo Savoia mette in pratica policy e prassi con riferimento alla raccolta e all'utilizzo dei dati personali e all'esercizio dei diritti che vi sono riconosciuti dalla normativa vigente.

Il Trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.

I suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare e dal personale addetto gli uffici di segreteria, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. I suoi dati potranno anche essere trattati da parte di Responsabili Esterni del trattamento opportunamente nominati dal Titolare del trattamento.

I dati personali raccolti dal Liceo Savoia sono necessari alla fruizione del servizio scolastico nel suo complesso. Le forniamo, di seguito le informazioni sul trattamento dei dati effettuato dalla scuola:

1. Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, **i dati personali verranno trattati** dal personale della scuola **nell’ambito delle finalità istituzionali**, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; Dlgs 82/2005, D.Lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 fatto salvo quanto disposto dal Dlgs 66/2017; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, Dlgs 33/2013, DL 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e relativi decreti applicativi e tutta la normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni);
2. I dati personali definiti come “dati particolari” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli art. 9 e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti;
3. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni saranno comunicati nei limiti delle vigenti disposizioni in materia.
4. I dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dall'Offerta Formativa;
5. I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione), imprese di assicurazione (in

relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio software gestionali, servizi digitali, ecc). La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l'interessato possa usufruire dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi;

6. Sempre al fine di garantire le finalità di cui al precedente punto 1) ovvero le finalità relative all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, la scuola potrà comunicare i dati anche a piattaforme di didattica a distanza, opportunamente nominate quali Responsabili esterni del trattamento, così da consentire l'utilizzazione delle stesse da parte di alunni e docenti anche per garantire, ove necessario, la continuità didattica e operativa della scuola.
7. Si fa inoltre presente che è possibile che: foto e video di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a concorsi, ecc.) vengano pubblicate sul sito istituzionale; vengano effettuate durante l'anno foto di classe; vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune attività didattiche e istituzionali. In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti "positivi" (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche, ecc. ;
8. Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative o servizi tra quelli indicati ai punti 5 e 6 del presente documento, è possibile rivolgersi al titolare del trattamento dei dati personali, individuato come da normativa nel Dirigente Scolastico Dott.ssa Valentina Inserillo;
9. Ad eccezione di quanto previsto ai punti 5 e 6 del presente documento, il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire all'alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all'istruzione ed alla formazione;
10. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07;
11. L'Istituzione scolastica tratta i dati contenuti nei documenti di valutazione e orientamento degli alunni raccolti nel "Portfolio delle competenze individuali". I relativi dati vengono trattati in formato cartaceo/elettronico. I dati personali a tal fine raccolti e conservati sono solo quelli strettamente indispensabili per l'assolvimento delle finalità previste dal Dlgs 59/2004, in particolare di documentazione dei processi formativi e di orientamento degli alunni. Per tali ragioni, il loro conferimento è obbligatorio, in quanto necessario per perseguire le suddette finalità istituzionali. La compilazione e l'aggiornamento del "Portfolio" sono operati dal personale interno autorizzato dal Dirigente scolastico, per le finalità sopra indicate;

Come, dove e per quanto tempo vengono conservati i vostri dati?

Come

Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato sia con supporti cartacei che elettronici, da parte di soggetti interni appositamente autorizzati a cui è consentito l'accesso nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che vi riguardano e nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento.

Dove

I dati verranno conservati in archivi cartacei, informatici ed elettronici e custoditi adottando

misure adeguate di sicurezza.

Quanto tempo

I dati vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione.

E' pertanto possibile:

- Ottenere conferma del trattamento operato dalla Istituzione Scolastica;
- Accedere ai dati personali e conoscerne l'origine (quando i dati non sono ottenuti da te direttamente), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei tuoi dati o i criteri utili per determinarlo;
- Aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;
- Cancellare i dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso, tra gli altri, in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;
- Limitare il trattamento dei dati personali in talune circostanze.

Al Titolare del trattamento lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento.

La Coordinatrice Didattica
Dott.ssa Valentina INSERILLO





REGOLAMENTO SCOLASTICO

Premessa

Ogni comunità, per funzionare correttamente, necessita di norme chiare e precise, che tutti i suoi membri devono conoscere e accettare. In particolare modo in una comunità scolastica è opportuno che la liceità o meno di un comportamento non sia stabilita sulla base del giudizio dei singoli, ma sia codificata da regole precise di seguito indicate.

Art. 1 NORME GENERALI

1. Chiunque è tenuto a osservare le seguenti norme di comportamento di carattere generale valide in tutti gli ambienti scolastici:
 - mantenere, nel rispetto della reciprocità, sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica;
 - mantenere puliti ed in buono stato d'uso tutti i locali, gli spazi esterni e le attrezzature dell'Istituto;
 - rispettare i principi di un corretto comportamento e gli orari di ingresso e di uscita dall'Istituto.
2. Tutti i soggetti della comunità scolastica e tutte le persone che si trovano nei locali della scuola sono tenuti ad osservare rigorosamente il divieto di fumo all'interno e all'esterno di tutti i locali dell'Istituto. Ciò vale come norma di buona condotta e di civile convivenza e come norma di legge. Pertanto, coloro i quali dovessero rilevare inadempienze a questa norma da parte di chiunque, sono tenuti a darne comunicazione alle autorità scolastiche competenti.

In applicazione della normativa vigente in materia di divieto di fumo il Dirigente Scolastico cura:

- la più ampia diffusione degli appositi cartelli di divieto di fumo,
- la costituzione di un'apposita Commissione antifumo autorizzata alla vigilanza ed a redigere eventuali verbali d'infrazione secondo le norme in vigore.

Si veda il Regolamento per l'applicazione delle norme sul divieto di fumo e relative sanzioni¹.

Art. 2 ORARI E LEZIONI

1. Il Liceo apre alle ore 7.30. Gli studenti sono tenuti ad essere in classe alle ore 7.55. Le lezioni iniziano alle ore 8.00 e terminano alle ore 13.00 - 14.00, salvo prolungamento dell'orario per particolari esigenze didattiche.
2. Eventuale richiesta di deroga quotidiana all'orario di ingresso e di uscita al termine delle lezioni deve essere presentata e motivata, in forma scritta, al Coordinatore didattico.
3. Il primo intervallo avviene dalle ore 9.55 alle 10.05, il secondo intervallo dalle ore 11.55 alle 12.05.
4. La frequenza ai corsi di recupero organizzati dalla scuola è obbligatoria, salvo esonero scritto da parte della famiglia.

¹ Come da regolamento Antifumo presente negli allegati P.T.O.F.

Art. 3 OSSERVANZA ORARI

1. Non sono consentite entrate ritardate e/o uscite anticipate se non autorizzate e confermate tramite e-mail o telefono da un familiare.
2. L'ingresso in ritardo comporterà la non ammissione alla lezione, il conteggio dell'ora di assenza e la segnalazione sul registro.
3. Gli studenti ritardatari rimangono a scuola in attesa di entrare in classe l'ora successiva.
4. Le entrate/uscite ritardate/anticipate, che non rientrano nelle deroghe stabilite dal Collegio Docenti, vengono conteggiate per la determinazione del limite massimo di ore di assenze concesse, ai fini della validità dell' a.s. (DPR 122/09, art. 14 c. 7), nel quadro dell'orario annuale personalizzato.
5. La Coordinatrice didattica, in caso di ritardi reiterati da parte di uno studente, telefonerà alla famiglia del medesimo. L'inosservanza ripetuta degli orari scolastici influisce negativamente sulla valutazione finale, compreso il voto di condotta, e sull'attribuzione dei crediti formativi.
6. Per quanto riguarda le lezioni di Scienze motoria, si sottolinea che la presenza è obbligatoria anche nel caso in cui l'allievo, provvisto di certificato medico, non possa svolgere attività motoria.

Art. 4 ASSENZE

1. La scuola darà comunicazione del numero di ore di assenza totalizzate dallo studente in occasione della consegna della pagella del primo quadrimestre.
2. Qualora allo scrutinio del primo quadrimestre il numero di ore di assenza totalizzate risulti superiore al 70% del monte ore consentito ai fini della validità dell'anno scolastico, la scuola effettuerà un monitoraggio costante, dandone frequente comunicazione alla famiglia.
3. Le assenze vengono rilevate quotidianamente dagli insegnanti, registrate sul registro elettronico "Classe Viva Spaggiari" e comunicate, sincronicamente, ai genitori.
4. In caso di assenza prolungata le famiglie verranno contattate dalla segreteria anche telefonicamente.
5. Le visite di studio, i viaggi d'istruzione vengono considerati parte dell'attività didattica e non comportano, quindi, conteggio delle assenze.
6. Le assenze legate al rispetto delle pratiche religiose non vengono conteggiate.

Art. 5 NORME DI COMPORTAMENTO

1. Tutti gli studenti sono tenuti a comportarsi educatamente e con rispetto nei confronti dei compagni e di tutto il personale docente e non docente del Liceo Savoia.
2. Tutti sono tenuti ad un abbigliamento consono al luogo di studio e di lavoro.
3. È severamente vietato fumare in tutti i locali all'interno e all'esterno della scuola (atrio, scale).
In ottemperanza alla normativa vigente la scuola ha predisposto apposito regolamento al quale si rimanda.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore scolastiche, come da Circolare Ministeriale del 19 Dicembre 2022 Registro Ufficiale 0107190.
5. È consentito l'utilizzo delle risorse informatiche della scuola per fini didattici.
6. È inoltre severamente vietato l'utilizzo degli strumenti informatici in dotazione delle classi (pc, proiettori, lavagne interattive) in assenza di un docente.
7. In caso di danneggiamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle suppellettili in dotazione alla classe, i costi delle riparazioni saranno a carico della classe stessa.
8. Non è consentito, durante l'intero ciclo di lezioni, uscire, anche solo temporaneamente, dai locali dell'Istituto.
9. L'uscita dall'aula durante le ore di lezione di norma non è consentita. Potrà essere autorizzata in casi eccezionali soltanto ad un alunno per volta e a discrezione dell'insegnante.
10. Gli allievi non dovranno disturbare in alcun modo il lavoro di docenti e compagni.
11. Nel breve intervallo per il cambio dell'insegnante, gli allievi non devono uscire dalle aule.

12. Quando gli studenti abbandonano l'aula per gli intervalli, o per recarsi in palestra, non devono lasciare in classe oggetti di valore o cose che possano essere asportate: il Liceo Savoia non può risponderne.
13. L'affissione di manifesti, locandine, inviti, ecc. in aula o nelle bacheche è soggetta ad autorizzazione della Coordinatrice didattica.
14. Nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per pubblicazioni non autorizzate e comunque, lesive dell'immagine della scuola e della dignità dei compagni e degli operatori scolastici, è previsto il deferimento alle autorità competenti.
15. È vietato qualsiasi tipo di video, non autorizzato dalla Coordinatrice didattica, in tutti i locali scolastici; l'infrazione di tale norma comporterà la dovuta segnalazione alle autorità competenti.
16. Agli studenti è vietato l'uso dell'ascensore.

Art. 6 SANZIONI DISCIPLINARI

Gli studenti sono i beneficiari di tutti i servizi offerti dalla scuola e hanno il dovere di rispettare le regole stabilite assumendosi, in caso contrario, la piena responsabilità delle conseguenze derivanti.

Le violazioni dei doveri disciplinari da parte degli studenti danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

1. Dichiarazione di biasimo orale da parte del docente per trasgressioni di lieve entità.
2. Nota disciplinare.
3. Allontanamento temporaneo dalla classe.
4. Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica in caso di mancanze gravi, quali:
 - gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale,
 - eccessivo numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate sul registro di classe,
 - reiterata violazione del divieto di fumare e di utilizzo del cellulare durante le lezioni,
 - reiterate uscite dall'aula senza esplicito permesso,
 - falsificazione di valutazioni,
 - ogni altro comportamento scorretto o di indisciplina anche non espressamente descritto.

L'allontanamento dalle lezioni può prevedere l'obbligo di studio individuale a scuola o di altra attività alternativa o socialmente utile a scuola.

Applicazione delle disposizioni di legge per l'inosservanza del divieto di fumare e per l'utilizzo di dispositivi per pubblicazioni non autorizzate e, comunque, lesive dell'immagine della scuola e della dignità dei compagni e degli operatori scolastici.

Organo competente all'erogazione della sanzione relativa all'allontanamento dalla comunità scolastica² è il Consiglio di Classe presieduto dalla Coordinatrice didattica.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica, per un periodo non superiore a 15 giorni sono deliberate dal Consiglio di Classe presieduto dalla Coordinatrice didattica, sono identificabili:

- gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
- eccessivo numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate sul registro di classe;
- reiterata violazione del divieto di fumare e di utilizzo del cellulare durante le lezioni;
- reiterate uscite dall'aula senza esplicito permesso;
- falsificazione di valutazioni;
- ogni altro comportamento scorretto o di indisciplina anche non espressamente descritto;

Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni sono deliberate ed adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

² Vedi punto 4 sanzioni

- devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni come previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. DPR 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175).

In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Art. 7 SICUREZZA

1. Tutti sono tenuti a segnalare immediatamente al personale addetto eventuali deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza.
2. Nel corso delle esercitazioni di prova di evacuazione gli studenti e i docenti devono rigorosamente attenersi alle disposizioni riportate nelle aule ed alle indicazioni del responsabile antincendio.


Art. 8 COMUNICAZIONI E RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

1. Il Liceo Savoia ritiene fondamentale un rapporto di reciproca fiducia tra la scuola e le famiglie, pertanto le comunicazioni tra le parti sono assidue e costanti, in modo tale da rendere la comunicazione scuola-famiglia costruttiva, efficiente ed immediata.
2. La scuola invita le famiglie ai colloqui con gli insegnanti, sia negli incontri programmati durante l'anno da calendario, sia - qualora si ritenesse necessario - in altri momenti dell'anno, nel caso in cui le famiglie e/o la Scuola avessero l'esigenza di confrontarsi tra loro.
A tal fine, per offrire la massima disponibilità al dialogo con le famiglie, la scuola non regola orari fissi di ricevimento parenti. Su richiesta telefonica dei genitori la segreteria didattica fisserà appuntamenti individuali.
3. La comunicazione delle date e degli orari degli incontri viene inoltrata alle famiglie a mezzo e-mail, e pubblicata sul sito della scuola.

Art. 9 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Facendo riferimento all'art.3 DPR 235/2007 il Patto Educativo di Corresponsabilità, allegato 1, è parte integrante del presente Regolamento.

La Coordinatrice Didattica
Dott.ssa Valentina INSERILLO





REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL DIVIETO DI FUMO NEGLI AMBIENTI DEL LICEO SAVOIA DI TORINO

Art. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

1. dell'art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
2. del Decreto Legislativo 626/1994
3. del Decreto Legislativo 81/2008
4. dell'art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
5. della L. 3/2003, art. 51 Tutela della salute dei non fumatori
6. del D.L. 09/2013 n. 104, art. 4 Tutela della Salute nelle Scuole

Art.2 FINALITÀ

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

1. prevenire l'abitudine al fumo;
2. incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
3. garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
4. proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
5. promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma quinquennale di educazione alla salute;
6. favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
7. fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Art. 3 LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali del LICEO SAVOIA e precisamente: atri, ingresso, corridoi, scale interne, ascensore, aule, uffici, archivio, sala per riunioni, bagni. Il divieto è esteso anche alle aree all'aperto che sono di pertinenza dell'istituto. In tali locali e aree esterne saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa delibera di approvazione, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza.

Art. 4 USO DELLA SIGARETTA ELETTRONICA

Non è ammesso utilizzare la sigaretta elettronica nei locali della scuola.

Art. 5 SOGGETTI PERPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto con i seguenti compiti:

1. vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
2. vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
3. notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare.

Art. 6 SANZIONI E MULTE

Coloro che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare potrebbero essere sottoposti al pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'ISA è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria didattica.

Art. 7 NORMATIVA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

La Coordinatrice Didattica
Dott.ssa Valentina INSERILLO





REGOLAMENTO APPLICATIVO LIMITI DELLE ASSENZE

VISTO il DPR 122/2009 (Regolamento della valutazione) che all'art. 14 c. 7 dispone che:

“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”

Si dispone il seguente Regolamento:

ART.1

In caso di uscite didattiche, viaggi, stage linguistici, se l'alunno non vi prende parte, sarà segnato assente sia sul registro di classe sia sui registri personali dei docenti per le discipline e per il numero di ore previste dall'orario curricolare.

Se, invece, gli alunni partecipano all'iniziativa, i docenti delle materie non coinvolte segneranno sul registro personale una P, che indicherà l'assenza dell'alunno dalla lezione, ma non dall'attività scolastica programmata.

Tale assenza non dovrà essere computata.

ART.2 CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI ASSENZE

Il calcolo delle ore di assenza/presenza viene registrato e contabilizzato tramite il registro elettronico “Classe Viva Spaggiari”.

ART.3 TIPOLOGIE DI ASSENZA PER ASSEGNAZIONE DI DEROGA

Le tipologie di assenza che consentono di derogare al tetto del 25% sono: ragioni di salute, gravi motivi personali e/o di famiglia, debitamente documentati.

La documentazione sarà attentamente vagliata dal Consiglio di classe.

La Coordinatrice Didattica
Dott.ssa Valentina INSERILLO

